

Il diritto inviolabile di difesa e la garanzia di un suo esercizio effettivo nella recente sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 2025

di **Maria Rosaria Donnarumma**

Il giudice costituzionale ribadisce l'inviolabilità del diritto di difesa e l'effettività del suo esercizio, non comprimibile in nessun caso, nella recente sentenza n. 78 del 2025 concernente il reclamo di un detenuto contro il provvedimento di diniego di un permesso di necessità. Ciò sul modello di quanto affermato in una precedente sentenza, la n. 113 del 2020, per il diniego di un permesso premio.

*** **

The constitutional court affirms the inviolability of the right to defense and the effectiveness of its exercise, which is not compressible in any case, in the recent judgment n. 78 of 2025 concerning the complaint of a prisoner against the measure of refusal of a necessity permit. This on the model of what was stated in a previous judgment n. 113 of 2020 for the denial of a premium permit.

Sommario: **1.** Introduzione. – **2.** La giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di reclamo del detenuto contro il diniego: a) di un permesso di necessità (sentenza n. 78 del 2025); b) di un permesso premio (sentenza n. 113 del 2020). – **3.** Considerazioni conclusive.

1. Introduzione.

La difesa in ogni stato e grado del processo è un diritto inviolabile in qualunque paese che possa qualificarsi "di diritto".

È quanto ancora una volta ribadisce la Corte costituzionale nella sentenza n. 78 del 2025¹ in tema di reclamo del detenuto contro il diniego di un permesso di necessità, diritto al reclamo da assicurarsi non solo formalmente, ma con condizioni tali da garantirne la effettività, come già affermato dalla Corte nella sentenza n. 113 del 2020² per il reclamo del detenuto contro il diniego di un permesso premio.

¹ Decisione del 7 aprile 2025, depositata in cancelleria il 3 giugno 2025.

² Decisione del 27 maggio 2020, depositata in cancelleria il 12 giugno 2020.

2. La giurisprudenza della Corte costituzionale in tema di reclamo del detenuto contro il diniego: a) di un permesso di necessità (sentenza n. 78 del 2025); b) di un permesso premio (sentenza n. 113 del 2020).

a) La questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis, terzo comma, della legge n. 354 del 26 luglio 1975 sull'ordinamento penitenziario era stata sollevata dal tribunale di sorveglianza di Sassari, chiamato a decidere sul reclamo di un detenuto contro il provvedimento di rigetto, da parte del magistrato di sorveglianza, della richiesta di un permesso di necessità (visita alla sorella affetta da una grave patologia tumorale).

Il detenuto aveva proposto reclamo nel termine di ventiquattro ore, ma "con riserva dei motivi a mezzo difensore", difensore che aveva a sua volta proposto reclamo tardivamente in attesa dei documenti alla cui luce motivare l'impugnazione.

Partendo dalla natura perentoria del termine, come pacificamente ammesso, e dalla assimilazione, secondo la giurisprudenza di legittimità³, del reclamo in oggetto ad un'impugnazione, onde la necessità di enunciare i motivi nel termine citato sotto pena di inammissibilità, il giudice *a quo* solleva questione di legittimità costituzionale per violazione: a) dell'articolo 24 della costituzione e, quindi, della possibilità da parte del ricorrente di espletare compiutamente il diritto di difesa, nonché b) dell'articolo 3 della costituzione, stante un caso analogo concernente i permessi premio (art. 30-ter della legge sull'ordinamento penitenziario), per il quale la Corte costituzionale, con sentenza n. 113 del 2020, ha dichiarato fondata la questione con riferimento al termine di ventiquattro ore.

Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha sostenuto la non assimilabilità dei due istituti (permessi di necessità e permessi premio)⁴.

Passando al *considerato in diritto* la Corte, dopo aver dichiarato le questioni ammissibili e rilevanti, ritiene nel merito "fondata la questione formulata in riferimento all'art. 24 Cost., restando assorbita la censura ex art. 3 Cost."

Il giudice richiama innanzi tutto quanto osservato nella sentenza n. 113 del 2020, per cui un termine così breve è "ingiustificatamente pregiudizievole rispetto all'effettività del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost.", stante la necessità per l'interessato di articolare compiutamente, a pena di inammissibilità, i motivi in fatto e in diritto su cui il reclamo si fonda⁵. Inoltre la indubbia differenza di *ratio* su cui

³ Cfr., *ex multis*, Corte di cassazione, settima sezione penale, ordinanza 29 maggio-13 dicembre 2013, n. 50338; prima sezione penale, sentenze 7 marzo-22 aprile 2013, n. 18339 e 24 gennaio-27 aprile 2006, n. 14542.

⁴A sostegno l'Avvocatura cita le sentenze della Corte costituzionale n. 113 del 2020 e n. 235 del 1996.

⁵ E la Corte aggiunge: "Ciò non solo con riferimento – come già osservato in quella pronuncia – «alla oggettiva difficoltà, per il detenuto, di ottenere in un così breve lasso di tempo l'assistenza tecnica di un difensore, che pure è – in via generale – parte integrante del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento (sentenze n. 143 del 2013, n.

si basano i due permessi non osta a che il termine per proporre reclamo, per il detenuto, sia reso omogeneo, come peraltro previsto nell'originario disegno del legislatore.

Alla luce di quanto precede, e sottolineato che comunque compete al legislatore valutare l'opportunità di un'eventuale riconsiderazione della disciplina in esame, "in modo comunque idoneo a consentire il pieno esplicarsi del diritto di difesa", la Corte "dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-bis, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi di cui all'art. 30 è soggetto a reclamo, da parte del detenuto, entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché entro quindici giorni".

b) Nel 2019 la Corte costituzionale era stata chiamata a pronunciarsi dal giudice di cassazione, prima sezione penale (ordinanza 13 novembre 2019), sulla legittimità, alla luce degli articoli 3, 24, 27 e 111 della costituzione, della previsione legislativa (art. 30-bis, comma 3, in relazione al successivo art. 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354) del termine di ventiquattro ore per proporre reclamo, da parte del detenuto, contro il provvedimento di rigetto della richiesta di un permesso premio.

Il giudice *a quo* si sofferma soprattutto, al fine della non manifesta infondatezza delle questioni sollevate, sulla sentenza della Corte costituzionale n. 235 del 1996, affine sotto il profilo della tutela del diritto di difesa pregiudicato dalla eccessiva brevità del termine.

All'epoca la Corte, dopo aver sottolineato "la funzionalità del permesso premio alla finalità di graduale reinserimento del condannato nella società", aveva sottolineato la "profonda distinzione" di tale permesso rispetto al permesso di necessità, onde l'irragionevolezza della previsione di un identico termine per i due reclami. Tuttavia, pur riconoscendo l'esistenza di un *vulnus* per l'eccessiva brevità del termine nel caso dei permessi premio, la Corte si era pronunciata per l'inammissibilità della questione, stante l'assenza nell'ordinamento di un'unica soluzione costituzionalmente obbligata, ed aveva auspicato un rapido intervento del legislatore in grado di contemperare "la tutela del diritto di difesa con le esigenze di speditezza della procedura".

120 del 2002, n. 175 del 1996, e ulteriori precedenti ivi richiamati); ma anche in relazione alla pratica impossibilità, per una persona ristretta in carcere, di ottenere entro il termine di ventiquattro ore copia di tutti i documenti acquisiti ex officio dal giudice che ha pronunciato il provvedimento di cui il ricorrente si duole. Documenti che il reclamante potrebbe non conoscere affatto, dal momento che il provvedimento impugnato è assunto de plano dal giudice, al di fuori di ogni contraddittorio con le parti".

In presenza della perdurante assenza di un intervento legislativo, protrattosi ormai per ben ventiquattro anni, la Corte di cassazione suggerisce, nella prospettiva di una pronuncia additiva, il termine di quindici giorni per la proposizione del reclamo, termine previsto dall'articolo 35-bis, comma 4, della legge sull'ordinamento penitenziario per tutte le decisioni che incidono sui diritti del detenuto.

Passando al *considerato in diritto* la Corte costituzionale dichiara fondate le questioni sollevate in riferimento agli articoli 3, 24 e 27, comma 3, della costituzione, restando assorbita quella formulata con riferimento all'articolo 111 della costituzione.

La Corte ricorda come la sola tipologia di permessi contemplata originariamente dal legislatore fosse quella dei permessi di necessità, l'istituto dei permessi premio essendo stato introdotto dalla legge c.d. Gozzini del 10 ottobre 1986, n. 663.

Indi, dopo aver fatto riferimento alla sentenza n. 235 del 1996 e al silenzio del legislatore, la Corte ribadisce la valutazione di illegittimità costituzionale della contemplazione di un termine di ventiquattro ore per proporre reclamo contro la decisione sui permessi premio, termine pregiudizievole alla effettività del diritto di difesa, non solo, ma implicante anche un indebito ostacolo alla funzione rieducativa della pena in presenza di decisioni erranee del magistrato di sorveglianza.

Di qui la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata per la previsione del termine di ventiquattro ore, anziché di quindici giorni, per la proposizione di un reclamo contro il rigetto della richiesta di un permesso premio.

3. Considerazioni conclusive.

Nella sentenza n. 78 del 2025 la Corte costituzionale, pur riconoscendo la indubbia differenza di *ratio* su cui si fondano gli istituti del permesso di necessità e del permesso premio, afferma giustamente che ciò non può implicare il sacrificio dell'effettività di esercizio del diritto di difesa, sacrificio insito nella previsione di un termine perentorio di ventiquattro ore per la proposizione del reclamo, atto quest'ultimo che, essendo assimilabile ad un'impugnazione, deve specificare, sotto pena di inammissibilità, i motivi in diritto e in fatto su cui si fonda.

Peraltro, osserva la Corte, "in presenza di ragioni di particolare urgenza, sarà interesse del detenuto presentare il più presto possibile la propria impugnazione". Il diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento è un diritto inviolabile e, in quanto tale, non comprimibile per motivi di urgenza.